

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 189 DEL 19/12/2011
PARZIALMENTE EMENDATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 27/02/2017
PARZIALMENTE EMENDATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 31/07/2017
PARZIALMENTE EMENDATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 19/03/2018

Comune di Piacenza



**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
E PER LA CONVIVENZA CIVILE IN CITTA'**

SOMMARIO

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1	Oggetto del regolamento
	PARTE PRIMA
Art.2	Definizioni
TITOLO II	SICUREZZA URBANA
Art.3	Collaborazione tra Comune e cittadini
Art.4	Comportamenti vietati
Art.4 bis	Misure a tutela del decoro di particolari luoghi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14.
Art.5	Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici
Art.6	Pericolo di incendi ed esalazioni moleste
Art.7	Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
Art.8	Trasporto di oggetti pericolosi
Art.9	Sicurezza degli edifici pubblici o privati
Art.10	Sgombero della neve - doveri dei frontisti
Art.11	Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
Art.12	Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali
Art.13	Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Art.14	Regole per l'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti
Art.15	Colonie feline
TITOLO III	CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI
Art.16	Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico
Art.17	Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
Art.18	Limitazioni all'asporto e consumo di bevande
Art.19	Attività vietate nell'uso del suolo pubblico
Art.20	Attività ludiche nei luoghi pubblici
Art.21	Recinzione e manutenzione dei terreni
Art.22	Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti
Art.23	Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri
Art.24	Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde
Art.25	Attività consentite in parchi pubblici
Art.26	Disposizioni sul verde
Art.27	Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale
TITOLO IV	TRANQUILLITA' DELLE PERSONE
Art.28	Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art.29	Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo
Art.30	Rumori e schiamazzi in sede stradale
Art.31	Abitazioni private
TITOLO V	ATTIVITA' LAVORATIVE
Art.32	Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art.33	Negozi e articoli per soli adulti
Art.34	Obblighi dei titolari di pubblici esercizi
Art.35	Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale
Art.36	Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune
Art.37	Artisti di strada
Art.38	Manifestazioni temporanee
Art.39	Raccolta stracci
Art.40	Volantinaggio e distribuzione di oggetti
TITOLO VI	SANZIONI
Art.41	Sistema sanzionatorio
Art.42	Sanzioni
Art.43	Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate
Art.44	Ripristino o rimozione delle opere abusive
	PARTE SECONDA
TITOLO VII	AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE
Art.45	Mediazione sociale ed educazione alla legalità
Art.46	Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale
Art.47	Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
Art.48	Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità
Art.49	Carta Etica
Art.50	Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella città di Piacenza, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.
2. Il regolamento si suddivide nelle seguenti parti:

PRIMA PARTE

Titolo II - Sicurezza urbana.

Titolo III - Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza.

Titolo IV - Tranquillità delle persone.

Titolo V - Attività lavorative.

Titolo VI – Sanzioni.

SECONDA PARTE

Titolo VII - Azioni di convivenza civile e coesione sociale.

3. Secondo le finalità dell'articolo 3 dello Statuto comunale, il regolamento specifica non solo le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme, ma anche i comportamenti virtuosi per la promozione della legalità e della coesione sociale, al fine di rendere Piacenza una città sempre più bella, aperta e vivibile.

PRIMA PARTE

Art. 2 – Definizioni

1. Nella prima parte del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.

Al fine di garantire la sicurezza urbana sono intraprese azioni volte ad eliminare:

 - aa) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

- ab) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- ac) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti aa) e ab);
- ad) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- ae) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio, la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

Per fruizione degli spazi pubblici si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento e delle altre norme in materia.

- b) La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
- c) La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
- d) Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

TITOLO II – SICUREZZA URBANA

Art. 3 – Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale, o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 4 - Comportamenti vietati

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:
 - a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
 - b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
 - c) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art. 4 bis - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14.

1. Sono vietati i comportamenti che, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane su cui insistono complessi monumentali, musei, scuole, plessi scolastici, sedi universitarie ed in generale istituti e luoghi della cultura, parchi e giardini e altre zone adibite a verde pubblico, compresa l'area nel raggio di 300 metri dagli ingressi delle stesse, loro pertinenze e aree limitrofe destinate a parcheggio.
2. I predetti comportamenti sono altresì vietati nelle aree urbane interessate da consistenti flussi turistici e di persone, intendendo per queste:
 - a) quelle comprese all'interno della delimitazione della ZPRU, individuata con apposito provvedimento adottato dalla Giunta comunale;
 - b) ospedale, centri ed istituti di cura e salute posti nel centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8), decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel raggio di 300 metri dagli ingressi, loro pertinenze e parcheggi;
 - c) Polo logistico, Piacenza Expo, loro pertinenze e parcheggi;
 - d) quelle poste nel centro abitato, come definito al punto b), in cui si tengono sagre, fiere, mercati, mostre o comunque manifestazioni o su cui insistono centri commerciali, loro pertinenze e parcheggi.
3. Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai commi che precedono, sono considerati comportamenti vietati anche le azioni che, inducendo timore o, in altro modo, scoraggiano, impedendola di fatto, la fruizione delle suddette aree.

Art. 5 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
2. E' vietato:
 - a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
 - b) entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
 - c) posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti;
 - d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
 - e) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto.
3. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi di bici e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. E' vietata la sosta sui marciapiedi quando la loro larghezza è inferiore a mt. 1,50.
4. Per le biciclette, è obbligatorio l'uso delle piste ciclabili, escluse le piste cosiddette "fascie di suggerimento".

Art. 6 – Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. In tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare accensioni solo nell'esercizio di attività agricole e, in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. E' obbligatoria la presenza sul posto dell'agricoltore fino a quando il fuoco resti acceso, o possa riaccendersi per autocombustione.

2. E' vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
3. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità e lesivi per la salute di chi li subisce.

Art. 7 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 8 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 9 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della

Polizia Municipale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini devono comunicare alla Polizia municipale del Comune il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio.

Art. 10 – Sgombero della neve - doveri dei frontisti

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri.
 - a) Provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami.
 - b) Segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio. Tale operazione dev'essere comunicata, con immediatezza, al Comune in osservanza del Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
 - c) Rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori.
2. Nel caso di nevicate di livello superiore ai 20 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada. Il Comune provvederà, attraverso mezzi idonei, a comunicare ai cittadini il calendario, i tempi ed i modi dello sgombero meccanico della neve.
3. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazioni di grave handicap, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto.

Art. 11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. E' inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie, innaffiare piante e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare l'emissione di polveri, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti. Tale divieto non è operante nelle aree agricole e nei giardini.

Art. 12 – Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno

- l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili, fatta eccezione per le aree di sgambamento appositamente individuate, i proprietari di cani devono obbligatoriamente condurre gli animali al guinzaglio. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
 3. I cittadini, che possiedono cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, sono obbligati all'uso di museruola e guinzaglio, nonché a stipulare un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dal proprio animale. In caso di mancata stipula della polizza, il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario solo in seguito all'attivazione dell'assicurazione. Per l'intera durata del sequestro, sarà l'Amministrazione comunale a prendersi cura delle condizioni di salute dell'animale, con spese a carico del proprietario.
 4. Il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata sono proibiti per i minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno e ai cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità.
 5. Sono vietati sia l'addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione, agli stessi animali, di sostanze dopanti.
 6. E' vietato organizzare combattimenti tra animali.
 7. E' obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico.
Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
 8. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
 9. Nei luoghi pubblici, comprese le aree di sgambamento, è vietato condurre cani o altri animali senza portare con sé ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi, che devono essere rimossi immediatamente per garantire l'igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla collettività. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida.
 10. E' vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all'interno di abitazioni private.
 11. Per qualsiasi segnalazione in merito a casi di abbandono o maltrattamento degli animali, i cittadini possono rivolgersi alla Polizia Municipale.

Art. 13 Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi. Sono escluse le aree verdi pubbliche attrezzate e destinate al gioco-bimbi.
2. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio comunale competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitari; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso. L'ingresso ai cani è impedito nei negozi di alimentari ed all'interno dei locali in cui si preparano cibi.
3. E' vietato agli esercizi commerciali esporre in vetrina animali.
4. E' vietato l'accesso di animali negli ospedali, negli asili e nelle scuole, mentre è consentito nelle case di riposo, in caso di ricovero del proprietario o detentore, salvo espresso divieto dell'istituto.
5. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, fatto salvo l'obbligo di cui al punto 7 del precedente articolo 12. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino, non creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 14 - Regole per l'utilizzo degli animali

1. E' vietato l'attendamento, nel territorio comunale, compresi i terreni privati, dei circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.
2. Sono sempre vietati l'utilizzo e l'esposizione di rettili, per la tutela degli stessi animali e per evitare l'eventuale diffusione di malattie infettive e diffuse.

Art 15 – Colonie feline

1. I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a:
 - a) richiedere l'accreditamento all'ufficio competente del Comune che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l'autorizzazione all'accesso, all'alimentazione e alla cura dei gatti. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata, è subordinato al consenso del proprietario.
 - b) consegnare all'ufficio competente del Comune di Piacenza, il censimento della colonia di propria competenza, provvedendo a trasmettere il numero dei gatti che le compongono ed i relativi dati identificativi; il censimento deve costantemente essere aggiornato del numero di gatti presenti in colonia e delle loro condizioni di salute.

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Art. 16 – Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio.
3. E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

Art. 17 - Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
 - a) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, sputare, esporre al pubblico organi sessuali;
 - b) campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso.
 - c) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. E' inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
 - d) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere.
 - d1) in tutto il territorio comunale in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, anche porta a porta, sono vietati accattonaggio e richiesta di elemosine offerta di servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
 - e) utilizzare animali per l'accattonaggio: se rinvenuti in simili circostanze, gli animali saranno sequestrati dagli organi di Polizia;
 - f) lavare veicoli e animali sul suolo pubblico;
 - g) abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali – fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale – così come somministrare in ambito urbano qualunque tipo di alimento ai piccioni (*specie columbia livia domestica*) selvatici;
 - h) imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
 - i) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via.
2. Al fine di scoraggiare il meretricio su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio, manifestino l'intenzione di offrire prestazioni sessuali;
 - b) ai conducenti di veicoli di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire altre manovre, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di offrire prestazioni sessuali;
 - c) fuori dai casi previsti dagli artt. 527 e 726 c.p., intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione.
3. I proventi delle sanzioni per la violazione delle norme di cui al presente comma, lettere a), b) e c), sono interamente destinati a progetti comunali, regionali o nazionali che abbiano come obiettivi quelli della sensibilizzazione e della prevenzione rispetto alle malattie sessualmente trasmesse e dell'informazione circa le possibilità di fuoriuscita dal circuito della prostituzione. A tale scopo, le persone interessate dal fenomeno sono invitate, con apposito verbale, a rivolgersi agli uffici comunali preposti.

Art. 18 – Limitazioni all’asporto e consumo di bevande

1. Al fine di tutelare l’incolumità e il diritto alla quiete delle persone:
 - a) Nelle aree individuate con apposito provvedimento, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone in questione. Fa eccezione il servizio effettuato presso il domicilio privato del cliente.
 - b) Negli spazi pubblici individuati con apposito provvedimento, è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti, con l’eccezione degli spazi adibiti a feste autorizzate (durante lo svolgimento delle stesse) e dei dehors annessi ai pubblici esercizi.
 - c) E’ vietata l’organizzazione di gare di consumo di alcolici negli esercizi pubblici e nei circoli privati.

Art. 19 – Attività vietate nell’uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall’apposito Regolamento comunale e dal Codice della Strada.
2. E’ proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l’integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comune):
 - a) l’esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
 - b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
 - c) il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0 gradi.

Art. 20 – Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. L’Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purchè il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. E’ favorito il gioco di bambini e ragazzi nei cortili e nei giardini condominiali. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.
2. I gruppi di cittadini che vogliano organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.

Art. 21 - Recinzione e manutenzione dei terreni

1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.
2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.
3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.

Art. 22 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni a norma del Regolamento edilizio vigente.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.

Art. 23 - Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.
2. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.
3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Piacenza si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.

Art. 24 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
 - a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b) entrare nelle aiuole e nei recinti, laddove sia segnalato;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati .

ART. 25 Attività consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, può essere autorizzata – per gli esercenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge – l'attività di noleggio di biciclette, ciclo-carrozzelle o altri veicoli a pedali o giochi simili. Dalle suddette attività sono escluse le zone adibite a prato.
2. Ai conducenti dei veicoli in questione è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è vietato, per tutelare la propria e altrui incolumità, gareggiare in velocità.
3. Agli esercenti o titolari delle attività di noleggio spetta l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei mezzi e dei percorsi fruiti.
4. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli è obbligatoria l'esposizione delle tariffe praticate per il noleggio, mentre non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse, o ricoverate in luoghi appositi, al termine dell'attività giornaliera.
5. Può inoltre essere concessa, agli esercenti in possesso dei necessari requisiti, l'installazione di giostre o attrazioni simili rivolte ai bambini, previa concessione della necessaria licenza comunale.
6. Il Comune ha facoltà di sospendere, anche temporaneamente, le attività di cui al presente articolo, o di modificare il luogo di stazionamento, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.
7. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti previsti, da parte dei soggetti esercenti le attività in questione, può essere applicata una sanzione accessoria oltre alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

ART. 26 Disposizioni sul verde

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi e aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.

2. I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie ed il fogliame caduto sui marciapiedi.
3. I proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Le disposizioni di cui ai punti sopra indicati si applicano anche ai proprietari di terreni pubblici.

Art. 27 – Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e ferme restando le maggiori sanzioni penali, nell'alveo di corsi d'acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o possano mettere a rischio l'incolumità personale.
In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) la balneazione, laddove segnalata da apposito cartello;
 - b) compiere lavori di qualsiasi genere, salvo quelli espressamente autorizzati;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) avviare e gestire stabilimenti balneari senza la necessaria autorizzazione;
 - e) gettare rifiuti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere.
2. I proprietari dei corsi d'acqua privati sono obbligati alla manutenzione degli stessi al fine di evitare esondazioni ed allagamenti.

TITOLO IV - TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Art. 28 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. E' sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi): i cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio e gli uffici pubblici sono chiamati a tenerne conto nell'autorizzare eventi o spettacoli.

Art. 29 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi).
2. Nel rispetto dell'articolo 28 del presente regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.
3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre - secondo quanto stabilito dagli specifici Regolamenti di settore - l'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.

Art. 30 – Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

ART. 31 - Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.

5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 32 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.

Art. 33 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione.
2. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
3. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi nel centro storico e nei pressi di scuole e servizi educativi.

Art. 34 – Obblighi dei titolari di pubblici esercizi

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. I titolari di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.

Art. 35 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciare il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 36 - Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Piacenza, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 37 - Artisti di strada

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli ospedali ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.
2. Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:
 - dalle ore 9,30 alle 23.00 - dal 1 maggio al 30 settembre;
 - dalle ore 9,30 alle 20.00 - dal 1 ottobre al 30 aprile.
3. L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 4 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito. Tale superficie può essere gratuitamente allargata fino ad un massimo di mq. 20 in caso di installazioni artistiche (cosiddetta Urban Art).
4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione.
5. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
6. L'artista deve presentare richiesta di nulla osta in carta libera all'ufficio competente, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L'ufficio rilascia nulla osta e un tesserino di riconoscimento che consente l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sei mesi, da utilizzare, nel rispetto di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, a rotazione nelle varie aree della città.
7. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.

8. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

Art. 38 - Manifestazioni temporanee

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione, in ogni caso, oltre le ore 24.00.
4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.

Art. 39 - Raccolta stracci

1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico.

Art. 40 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. E' espressamente vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori.
3. Previa specifica autorizzazione è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite, in appositi contenitori che debbono essere mantenuti in perfetto ordine.
4. E' vietata la distribuzione di giornali locali, fogli o altri documenti che pubblicizzano, anche implicitamente, forme di prostituzione.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 41 – Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.
3. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Municipale. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.
4. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, o a dipendenti di società e aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinate al Comune.

Art. 42 – Sanzioni

1. Le violazioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 11, 12 comma 9 e 10, 17 lettere a), 1), 21, 26, art. 29 comma 2, art. 30 comma 2, art 32, art. 33, art. 38, 39 e 40, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 a euro 500 – pagamento in via breve euro 160,00.
2. Le violazioni di cui agli articoli 9, 17, comma 2, lettere a), b) e c), 18, 23 comma 2, 25 comma 5, 27, comma 2, 29 comma 1, 31, 36 sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 500.
- 2 bis. La violazione dei divieti di cui all'art. 4 bis è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore è ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 10, della predetta L. 48/2017, con applicazione delle sanzioni ivi previste nel caso di trasgressione del predetto ordine.
3. Tutte le altre violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500 – pagamento in via breve euro 50,00.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere presentato agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 25,00 ed euro 500,00 – pagamento in via breve euro 50,00.
5. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento descritto all'articolo 44, o non osservi i termini previsti, così come il cittadino che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, non esegua immediatamente gli interventi necessari, è soggetto a sanzione amministrativa compresa tra euro 80 ed euro 500 – pagamento in via breve euro 160.

6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi di legge, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
7. E' facoltà del Comune, con provvedimento della Giunta, stabilire una sanzione unica per determinate violazioni e modificare gli importi previsti dal presente articolo.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo, accertata dall'Istat

Art. 43 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune, eventualmente chiudendo i locali, senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 44 – Ripristino o rimozione delle opere abusive

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino o la rimozione siano da realizzare immediatamente.
2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 42 c.3. In caso di mancata ottemperanza, il Comune potrà provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell'interessato.
3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore impone l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Comando di Polizia Municipale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 42 c.3. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

SECONDA PARTE

TITOLO VII – Azioni di convivenza civile e coesione sociale

Art. 45 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minorenni, per le quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime.
2. La Polizia Municipale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito, collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.
3. La ricomposizione dei conflitti viene proposta e attuata dal personale della Polizia Municipale, che può avvalersi della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, indirizzare le parti a idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.
4. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.
5. In seguito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse un impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.

Art. 46 - Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

1. Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.
2. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione. L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, fornire adeguate istruzioni e formazione, consegnare eventuali strumenti di lavoro e collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

Art. 47 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, il personale della Polizia Municipale ha il dovere di intervenire in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Municipale dovranno essere affiancati dai competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Municipale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai servizi sociali.
3. Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Qualora i minori siano di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di Polizia. In tutti i casi succitati, viene trasmessa la relativa segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

Le misure di accompagnamento e ricovero precedentemente descritte devono essere attuate soprattutto in situazioni climatiche eccezionali, ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Art. 48 - Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

1. Sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza, i seguenti comportamenti:
 - a) il rispetto della dignità della donna e la promozione di pari opportunità;
 - b) soccorrere le persone in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'ordine;
 - c) rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi;
 - d) l'autorizzazione nei regolamenti condominiali del gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
 - e) l'aiuto alle persone anziane, diversamente abili o a quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
 - f) educare al rispetto di tutti all'accoglienza ed all'armonia civile;
 - g) ogni azione che prevenga e sconfigga il razzismo;
 - h) la pulizia e la cura di luoghi e spazi pubblici;
 - i) i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate o con limitate capacità motorie;
 - j) l'attenzione all'altro/a e la difesa delle persone discriminate e più deboli;
 - k) l'apposizione, da parte degli amministratori dei condomini, di una targa visibile, di qualsiasi materiale, nell'atrio degli edifici amministrati, contenente il proprio nominativo, l'indirizzo ed il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio;
 - l) sgomberare dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei proprietari, gestori o affittuari, o da chi abbia la disponibilità di un edificio o ne sia responsabile, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali davanti all'ingresso di abitazioni o esercizi commerciali, o provvedere ad eliminare eventuali pericoli per i passanti;

- m) illuminare gli ingressi ed i cortili dei condomini durante la notte con luci esterne;
- n) assicurare gli immobili, a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni.

Art. 49 – Carta etica della Città

1. Per la convivenza civile della Città di Piacenza si ricordano i principi ed i valori enunciati dalla Carta etica, approvata dal Consiglio comunale durante la seduta del 6 giugno 2011, che impegna i componenti degli organismi dell'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti, nonché gli altri soggetti pubblici e privati aderenti, a praticare comportamenti virtuosi, che favoriscano e promuovano la convivenza civile, ed una maggiore legalità nella città.

Art. 50– Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento **entra in vigore il primo marzo 2012**. Da tale data è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana deliberato con atto podestarile del 10 maggio 1927 n. 270, modificato con successive deliberazioni podestarili: 1° agosto 1927 n. 414 e 9 gennaio 1928 n. 17, omologato dal Ministero dell'Interno, come da comunicazione Prefettizia 21 dicembre 1927 n. 15310 div. IV°, vistato per omologazione dalla Regia Prefettura il 7 febbraio 1928 n. 1799 div. IV°, in virtù di delega Ministeriale 17 dicembre 1927 n. 16048 – 44515.
2. Sono altresì abrogate le norme regolamentari e le ordinanze contenute in altri testi incompatibili con il presente Regolamento.